



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
per il FRIULI VENEZIA GIULIA**

Determina n. 146 del 9 settembre 2016

Prot. n. 1295/2016

OGGETTO : Prosecuzione proroga del contratto di fornitura con la società Fastweb S.p.A. convenzione Consip “Telefonia fissa e connettività IP 4.

IL SEGRETARIO GENERALE ad interim

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il “Regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

VISTO l’Atto Generale del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 14 del 2 dicembre 2013, recante la disciplina per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture, in attuazione delle previsioni di cui all’art. 125 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, applicabili nei limiti di quanto previsto dall’art. 216 del citato D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO l’art. 1, co. 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A.;

VISTO l’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all’art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a.;

VISTO altresì quanto disposto dell’art. 1, comma 7 del D.L. 95/2012 che testualmente si riporta: “Fermo restando quanto previsto all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome

procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione”;

CONSIDERATO che in data 16/09/2016 verrà in scadenza il contratto di telefonia fissa e connettività IP, stipulato con Fastweb.S.p.A. mediante adesione alla Convenzione Consip “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” (CIG X3403C54A2), come da determina n. 110 del 21 agosto 2015, in base al comunicato Consip pubblicato in data 22/07/2015 sul sito acquistinretepa.it, con cui si segnalava la possibilità per le Amministrazioni di prorogare – ai sensi della disciplina di gara – i contratti di ulteriori 12 mesi (quindi fino al 16/09/2016) inviando, prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta al Fornitore;

VERIFICATO

- che per la fornitura dei servizi in oggetto, in data 02/02/2015 a cura di Consip , è stato pubblicato il bando per la nuova edizione dell’iniziativa “Telefonia fissa 5”;

- che i lavori di aggiudicazione della predetta procedura di gara sono ancora in corso e che si prevede che la stipula dell’Accordo quadro e la conseguente attivazione dei servizi possa avvenire entro dicembre 2016, salvo ricorsi (come da news del 02/08/2016 pubblicata sul sito “Acquistinretepa.it”);

VERIFICATO che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione non risultano presenti bandi relativi alla fornitura del servizio in oggetto;

RITENUTA l’indispensabilità del servizio di telefonia fissa e connettività IP e la necessità di garantirne la continuità ai fini del regolare svolgimento dell’attività amministrativa e istituzionale;

VISTA la Deliberazione A.V.C.P. n. 34 del 9 marzo 2011 (oggi A.N.A.C.) ed il Comunicato del Presidente dell’A.N.A.C. del 4 novembre 2015, secondo cui «l’amministrazione, una volta scaduto il contratto e ove rilevi la necessità di avvalersi ancora dello stesso tipo di prestazioni, deve effettuare una nuova gara (salvo l’esercizio di una limitata proroga strumentale al passaggio da un regime contrattuale ad un altro)»;

PRESO ATTO che anche la giurisprudenza ammette l’istituto della proroga tecnica, ancorandola al principio di continuità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost) nei casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’amministrazione) vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;

CONSIDERATO che l’Amministrazione ritiene necessario, per le suddette ragioni e nelle more della stipula dell’Accordo quadro, procedere alla provvisoria e temporanea prosecuzione del rapporto contrattuale già in essere con Fastweb S.p.A. ai medesimi prezzi e condizioni poste dalla Convenzione Consip “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” che si richiama integralmente, con conseguente prosecuzione della proroga del contratto per il periodo di sei mesi, dal 16/09/2016 al 16/03/2017, e comunque fino alla data di adesione al nuovo Accordo quadro e di attivazione dei relativi servizi, fatto salvo il diritto di recesso dell’Amministrazione stessa in caso di disponibilità di una convenzione Consip più vantaggiosa;

RITENUTO di dover provvedere a quanto di competenza e che la prosecuzione della

proroga della fornitura del servizio di cui trattasi trova fondamento nel principio di assicurare il funzionamento di uffici e servizi per il regolare svolgimento della funzione della giustizia amministrativa;

CONSIDERATO inoltre che allo stato non pare realizzabile alcuna altra formula organizzativa rispetto a quella adottata che possa garantire la continuità del servizio di telefonia e trasmissione dati, tenuto presente che l'individuazione di altro soggetto gestore della fonia fissa e trasmissione dati, con ipotetici cambi gestionali interverrebbe in un momento di particolare criticità nell'approssimarsi dell'epocale cambiamento del processo amministrativo che con il 1 gennaio 2017 partirà con la versione telematica;

CONSIDERATO inoltre che la prosecuzione dell'attuale rapporto contrattuale non comporta alcun aumento di spesa e sono garantite le condizioni che a suo tempo hanno costituito motivo di affidamento tramite convenzione Consip;

VALUTATO pertanto, necessario e conveniente adottare il presente provvedimento di prosecuzione della proroga dell'attuale contratto;

VISTO in D.U.R.C. emesso in data 25/06/2016, con scadenza al 23/10/2016;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti resa ai sensi della L. n. 136/2010;

PRESO ATTO che la società Fastweb S.p.A. ha firmato la dichiarazione resa ai sensi del Patto di integrità di cui al Piano anticorruzione della Giustizia Amministrativa;

CONSIDERATO che la spesa graverà sul cap. 2288 del bilancio di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali relativo alle annualità 2016 e 2017;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è necessario procedere alla nomina del Responsabile e dell'art. 31 del Regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei TT.AA.RR.;

ACCERTATA la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di dare prosecuzione, per le motivazioni nelle premesse esposte, alla proroga del contratto di fornitura del servizio di telefonia fissa e connettività IP per la sede del T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, stipulato con Fastweb S.p.A. mediante adesione alla Convenzione Consip "Telefonia Fissa e Connettività IP 4" (CIG X3403C54A2), ai medesimi prezzi e condizioni poste dalla Convenzione Consip "Telefonia Fissa e Connettività IP 4" che si richiama integralmente.

2. Di dare atto altresì che la prosecuzione della proroga avrà una durata di sei mesi, con decorrenza dal 16/09/2016 al 16/03/2017, e comunque fino alla data di adesione al nuovo Accordo quadro Consip in corso di aggiudicazione, fatto salvo il diritto di recesso dell'Amministrazione stessa in caso di disponibilità di una convenzione Consip più vantaggiosa.

3. L'adesione al nuovo Accordo quadro Consip costituisce causa di anticipata risoluzione del rapporto contrattuale con decorrenza dalla data di attivazione dei servizi, data che sarà comunicata tempestivamente all'attuale Fornitore del servizio.

4. Di nominare Responsabile del procedimento la Dott.ssa Patrizia De Cecco.

5. La spesa graverà sul cap. 2288 del bilancio di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali relativo alle annualità 2016 e 2017.

6. Il presente atto sarà pubblicato sul sito internet della Giustizia Amministrativa – sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 29, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Segretario Generale ad interim
Dott. Luigi Gioacchino Giovanni Ciaccio

